



# MANUALE PER LE IMPORTAZIONI

Istruzioni per l'importazione di prodotti bio per la  
commercializzazione con la Gemma

Versione del 06.01.2021



# Introduzione

Con la Gemma, Bio Suisse ha fissato un elevato standard di qualità per i prodotti biologici. Questo vale anche per i prodotti importati destinati al canale Gemma per i quali Bio Suisse richiede una certificazione secondo le direttive Bio Suisse sia per la coltivazione sia per il commercio ed eventuali fasi di trasformazione. Prima di autorizzare la commercializzazione con il marchio Gemma della merce, Bio Suisse verifica il flusso delle merci e il rispetto dei requisiti di tutti i livelli all'estero e di ogni partita importata.

Dato che per gli importatori ciò comporta anche un certo impegno, mettiamo a loro disposizione il presente manuale per l'importazione con un formulario di autocontrollo che permette di scoprire rapidamente e in totale autonomia quali passi sono necessari prima della prevista importazione.

Per l'importazione di prodotti certificati secondo le direttive Bio Suisse vanno inoltre adempiute in ogni caso le prescrizioni dell'Ordinanza svizzera sull'agricoltura biologica.

## Breve riassunto dei requisiti

Come importatori di prodotti bio per la commercializzazione con la Gemma necessitate di:

- un contratto di licenza o di produzione con Bio Suisse con il corrispondente allegato e un'autorizzazione d'importazione (cfr. direttive parte I, cap. 2);
- un prodotto certificato secondo le direttive Bio Suisse, rispettivamente fornitori certificati secondo le direttive Bio Suisse (tutti i livelli interessati dalla coltivazione fino all'esportazione devono disporre di una certificazione secondo le direttive Bio Suisse);
- Una conferma di conformità Gemma deve essere presente nel Bio Suisse Supply Chain Monitor (SCM) per ogni partita di merce importata.

### **Obbligo di diligenza dell'importatore:**

Il licenziatario deve garantire che il flusso delle merci possa essere documentato attraverso tutti i livelli della catena commerciale e di trasformazione fino al produttore della materia prima. Tutti i produttori e tutti i livelli della catena commerciale e di trasformazione devono essere certificati secondo le direttive Bio Suisse.

# Indice

Introduzione.....	1
Indice .....	2
1. Requisiti di base .....	3
2. Certificazione all'estero .....	4
3. Conferma Gemma per prodotti BIOSUISSE ORGANIC importati .....	4
4. Limitazione delle importazioni di Bio Suisse.....	6
5. Requisiti dell'Ordinanza bio.....	10
6. Elenco delle associazioni di produttori direttamente riconosciute .....	11
7. Analisi dei residui per le importazioni di prodotti BIOSUISSE ORGANIC.....	13

# 1 Requisiti di base

## Formulario di autocontrollo

Domanda	Documento per la verifica	sì	no	Misure:
1. È a disposizione un contratto di licenza o di produzione con Bio Suisse?	Contratto di licenza o di produzione Gemma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	In caso negativo: contattare Bio Suisse- resp. inoltrare un'apposita domanda.*
2. Licenziatario: il prodotto figura nell'allegato al contratto di licenza?	Allegato al contratto di licenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	In caso negativo: inoltrare domanda di licenza*
3. Licenziatario: nell'allegato al contratto di licenza è vistato il campo „importazione“ accanto al prodotto?	Allegato al contratto di licenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	In caso negativo: inoltrare domanda di licenza*
4. TUTTE le aziende della filiera (coltivazione, trasformazione, commercio) dispongono di una certificazione secondo le direttive Bio Suisse valida risp. la materia prima proviene da un'associazione di produttori direttamente riconosciuta (vedi elenco nel capitolo 6)?	Certificato Bio Suisse o certificato dell'associazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	In caso negativo: i fornitori devono essere certificati da ICB AG o bio.inspecta (vedi capitolo 2. Certificazione all'estero)

\* Link utile:

<https://www.bio-suisse.ch/it/licenzaperlagemma.php>

E-mail: [verarbeitung@bio-suisse.ch](mailto:verarbeitung@bio-suisse.ch)

## 2 Certificazione all'estero

### **Certificazione di aziende estere secondo le direttive Bio Suisse**

La certificazione di aziende biologiche estere (agricoltura, raccolta selvatica, acquacoltura, apicoltura, trasformazione, commercio e stoccaggio) secondo le direttive Bio Suisse viene eseguita dagli organismi di certificazione svizzeri International Certification Bio Suisse AG (ICB, [www.icbag.ch](http://www.icbag.ch)), affiliata Bio Suisse e da bio.inspecta AG ([www.bio-inspecta.ch](http://www.bio-inspecta.ch)).

ICB collabora con organismi di controllo nazionali e internazionali. Elenco: [www.icbag.ch](http://www.icbag.ch) -> organismi di controllo. bio.inspecta certifica solo aziende controllate dalla stessa o da un organismo di controllo riconosciuto (da Bio Suisse) con il quale ha stipulato un subcontratto. Elenco:

<https://www.bio-suisse.ch/de/kontrollstellenbioinspecta.php>.

La certificazione dell'intera catena di produzione secondo le direttive Bio Suisse è il presupposto per poter contrassegnare il prodotto con il marchio Gemma.

Le aziende certificate secondo le direttive Bio Suisse fuori della Svizzera possono utilizzare la designazione e il logo «BIOSUISSE ORGANIC». I prodotti pensati per l'esportazione in Svizzera devono essere adeguatamente contrassegnati sui contenitori, sulle bolle di consegna e sulle fatture. Sui contenitori da esportazione deve essere utilizzato il logo.

Importante: all'interno della Svizzera e in caso di esportazione fuori dalla Svizzera, BIOSUISSE ORGANIC (designazione e logo) non può essere utilizzato.

Panoramica delle certificazioni necessarie secondo l'azienda, vedi allegato alla parte V, cap. 3.1.6:

<https://www.bio-suisse.ch/it/documenti.php>

## 3 Conferma Gemma per prodotti BIOSUISSE ORGANIC importati

Tutti i prodotti spediti in Svizzera al fine di essere commercializzati con la Gemma, il marchio di Bio Suisse, devono essere dichiarati all'interno dell'SCM e validati da Bio Suisse.

<https://international.biosuisse.ch/it/homepage>

- Nell'SCM deve essere indicato il flusso finanziario delle merci, dal produttore della materia prima all'importatore svizzero.
- La registrazione dell'importazione all'interno dell'SCM viene effettuata non appena la merce viene sdoganata in Svizzera dall'importatore (importazione fisica).
- Le transazioni SCM devono essere inviate a Bio Suisse entro 6 settimane dalla fornitura in Svizzera.
- Bio Suisse elabora quindi le transazioni inviate entro 5 giorni lavorativi.

### **Procedimento all'interno dell'SCM:**

1. Esportatore: apertura della transazione nell'SCM e dichiarazione dei dati relativi al prodotto fornito.
  2. Importatore: verifica della completezza e della correttezza dei dati presenti all'interno della transazione.
  3. Bio Suisse: verifica e conferma della conformità Gemma. L'elaborazione di una transazione da parte di Bio Suisse avviene entro 5 giorni lavorativi.
- Nei limiti del possibile gli importatori dovrebbero commercializzare la merce solo dopo che Bio Suisse ne ha confermato la conformità.
  - Termine per l'inoltro per tutte le forniture: al più tardi entro sei settimane dopo l'importazione.

**TRACES:**

Per quanto riguarda il flusso delle merci provenienti da paesi terzi (fuori dall'Europa) e importate direttamente in Svizzera, deve essere registrato un certificato di controllo in TRACES. Questo appare nel SCM alla voce «C. Informazioni aggiuntive» e l'importazione può essere confermata da Bio Suisse solo quando si risponde a questo punto con «Sì».

**Informazioni importanti:**

La conferma nell'SCM riguarda esclusivamente la conformità o lo stato della certificazione delle aziende interessate all'interno del flusso delle merci. Spetterà agli enti competenti, indipendentemente dall'SCM, decidere in merito a eventuali divieti (temporanei) di commercializzazione sulla base di altri avvenimenti, come ad esempio la presenza di residui.

Informazioni e registrazione:

Ulteriori informazioni, processi e linee guida SCM per esportatori, importatori e uffici di controllo sono disponibili all'indirizzo [international.biosuisse.ch/it/homepage](https://international.biosuisse.ch/it/homepage)

## 4 Limitazione delle importazioni di Bio Suisse

Bio Suisse limita i contrassegni Gemma sui prodotti stranieri. Le restrizioni alle importazioni sono elencate nel cap. 2 «Restrizioni alle importazioni di Bio Suisse».

Tutti i prodotti di importazione e le provenienze che non possono essere valutati ai sensi del cap. 2.1. «Restrizioni specifiche alle importazioni», o le loro eccezioni, vengono valutati mediante i «Criteri per la valutazione dei prodotti di importazione» di cui al cap. 2.2.

Nuova prescrizione «Restrizioni alle importazioni di Bio Suisse», vedi parte 5, cap. 2:

<https://www.bio-suisse.ch/it/documenti.php>

### 2. Restrizioni alle importazioni di Bio Suisse

Le restrizioni alle importazioni si basano sui principi e sugli obiettivi di cui alla parte V. Nella presente prescrizione le restrizioni alle importazioni sono regolate nel dettaglio.

#### 2.1 Restrizioni specifiche alle importazioni

##### 2.1.1 Priorità della produzione locale

Per i prodotti il cui approvvigionamento può essere coperto dalla produzione svizzera in parte o nella maggior parte, valgono le seguenti norme d'importazione:

- Norme d'importazione statali
- Accordi specifici sui prodotti Bio Suisse/settore
- Singola autorizzazione di importazione Bio Suisse necessaria

I prodotti ammessi/le restrizioni sono riportati nell'elenco di omologazioni «Autorizzazione di prodotti importati» che viene costantemente aggiornato: [tedesco](#) / [francese](#).

##### 2.1.2 Priorità della trasformazione locale

L'importazione di prodotti interamente trasformati è permessa solo in casi eccezionali. I prodotti interamente trasformati comprendono tutti i prodotti importati che non devono essere trasformati ulteriormente prima di essere consegnati ai consumatori.

I prodotti interamente trasformati vengono controllati singolarmente (nell'ambito dell'esame della domanda di licenza) e hanno obbligo di motivazione. A questi appartengono in particolare anche i prodotti dell'industria molitoria (incl. sgranatura del farro), alcolici, il confezionamento di prodotti di commercianti al dettaglio e la mescolatura di vari ingredienti.

È possibile derogare al principio della protezione della trasformazione svizzera se il prodotto trasformato aumenta l'interesse generale per l'assortimento Gemma e la sua attrattiva, se non delude le aspettative dei consumatori e se in Svizzera non vi sono aziende di trasformazione in grado di fabbricare i prodotti corrispondenti.

Le specialità con il riconoscimento AOP/GUB o con un'altra chiara denominazione di origine hanno la precedenza.

Se in Svizzera esiste una sola alternativa alla fabbricazione del prodotto interessato, Bio Suisse può esaminare caso per caso l'ammissione di aziende estere a completamento dell'offerta.

Per monoproducti importati, le trasformazioni semplici sono consentite direttamente nel paese di origine a fini di preservazione della qualità del prodotto. Le trasformazioni semplici comprendono, ad esempio, essiccare, congelare, denocciolare, pulire, dividere, spremere, farcire e confezionare in grandi contenitori.

I prodotti ammessi/le restrizioni sono riportati nell'elenco di omologazioni «Autorizzazione di prodotti importati» che viene costantemente aggiornato: [tedesco](#) / [francese](#).

### 2.1.3. Priorità dei prodotti freschi dall'Europa e dagli stati del bacino del Mediterraneo

I prodotti freschi (frutta, verdura, erbe e funghi freschi), i succhi di frutta, la polpa e i prodotti surgelati che devono essere importati da paesi non europei o non facenti parte del bacino del Mediterraneo, possono essere contrassegnati con la Gemma solo in casi eccezionali. Le eccezioni sono costituite dai prodotti che, per motivi climatici, non possono essere coltivati in quantità sufficienti o affatto in Europa (cfr. cartina alla fine della presente prescrizione) o nei paesi del bacino del Mediterraneo. Le eccezioni vengono esaminate secondo i criteri di cui alla parte V, cap. 2.2.

I prodotti ammessi/le restrizioni sono riportati nell'elenco di omologazioni «Autorizzazione di prodotti importati» che viene costantemente aggiornato: [tedesco](#) / [francese](#).

### 2.1.4 Priorità dei foraggi provenienti dall'Europa

Dal 01.01.2019, i foraggi Gemma devono provenire di regola da produzione europea (cfr. cartina dei paesi alla fine della presente prescrizione). Fanno eccezione i sottoprodotti dell'industria alimentare locale ottenuti da materie prime importate da paesi non facenti parte dell'Europa. Bio Suisse può rilasciare autorizzazioni speciali per mangimi Gemma provenienti da paesi non facenti parte dell'Europa. Le autorizzazioni speciali vengono esaminate secondo i criteri di cui alla parte V, cap. 2.2.

I prodotti ammessi/le restrizioni sono riportati nell'elenco di omologazioni «Autorizzazione di prodotti importati» che viene costantemente aggiornato: [tedesco](#) / [francese](#).

## 2.2. Criteri per la valutazione dei prodotti di importazione

Prodotti e origini non inclusi nella parte V, cap. 2.1 «Restrizioni specifiche alle importazioni» vengono valutati in base ai criteri che seguono. Tali criteri valgono anche per la valutazione delle eccezioni sulle «Restrizioni specifiche alle importazioni» di cui alla parte V, cap. 2.1. Gli organi di Bio Suisse competenti secondo le descrizioni delle funzioni decidono sistematicamente sulla base di tali criteri quali prodotti di importazione possono essere contrassegnati con la Gemma. È decisiva la valutazione complessiva di tutti i blocchi di criteri a–e. In aggiunta a ciò, il prerequisito fondamentale rimane sempre il rispetto delle direttive Bio Suisse.

### a. Disponibilità in Svizzera

Principio di valutazione: maggiore è la disponibilità in Svizzera, tanto più Bio Suisse valuta un prodotto di importazione come critico per l'immagine. Decisiva è la valutazione complessiva.

Criteri:

- Coltivazione/produzione in Svizzera
- Quantità/stagionalità (ad esempio in generale, variazioni annuali, progetti a sostegno della produzione)
- Caratteristiche del prodotto (qualità ecc.)

### b. Politica dell'assortimento

Principio di valutazione: più alto è l'arricchimento dell'assortimento e il potenziale di crescita della vendita dei prodotti svizzeri Gemma e più positiva è la valutazione. Decisiva è la valutazione complessiva.

Criteri:

- Attrattiva dell'assortimento Gemma
- Visibilità Gemma nel punto vendita
- Influenza sul potenziale di vendita dei prodotti svizzeri Gemma (ad esempio il prodotto di importazione quale materia prima del prodotto trasformato)
- Potenziale di mercato del prodotto di importazione (ad esempio in generale, nicchie di mercato/lacune di mercato)
- Prodotti europei biologici alternativi/convenzionali



### **c. Disponibilità in Europa e nei paesi del bacino del Mediterraneo**

Principio di valutazione: in base al principio secondo cui deve essere privilegiata l'importazione dai paesi vicini, le distanze di trasporto lunghe sono valutate in modo critico. Quanto maggiore è la disponibilità in Europa (cfr. cartina alla fine della presente prescrizione) e negli stati del bacino del Mediterraneo, tanto più Bio Suisse valuta un prodotto di importazione da paesi più lontani come critico per l'immagine. Decisiva è la valutazione complessiva.

Criteri:

- Possibilità di coltivazione/produzione in Europa/stati del bacino del Mediterraneo
- Quantità/stagionalità (ad esempio in generale, variazioni annuali, progetti a sostegno della produzione)
- Caratteristiche del prodotto (qualità ecc.)

### **d. Sostenibilità di prodotti provenienti da paesi non facenti parte dell'Europa o del bacino del Mediterraneo**

Principio di valutazione: quanto maggiore è la disponibilità del prodotto in Europa e negli stati del bacino del Mediterraneo, tanto più le aziende e i progetti di produzione esterni devono distinguersi in materia di prestazioni per la sostenibilità, al di là delle direttive Bio Suisse.

Se un prodotto non è disponibile in Europa/stati del bacino del Mediterraneo, si rinuncia di regola all'esame dei benefici aggiuntivi in termini di sostenibilità. Decisiva è la valutazione complessiva.

Criteri:

A: Ecologia

- Acqua (regione, azienda, prodotto)
- Clima (emissioni di gas a effetto serra)
- Consumo energetico e materiale (ad esempio trasporto, consumo energetico e di materiali)
- Suolo (ad esempio fertilità, erosione)
- Biodiversità

B: Buona gestione aziendale

- Gestione aziendale e della sostenibilità (ad esempio dichiarazioni di impegno per iscritto, gestione della sostenibilità, certificazioni aggiuntive come, ad esempio, FairTrade)
- Gestione dei rischi (ad esempio rischi interni/esterni, sicurezza sul lavoro)
- Responsabilità aziendale, partecipazione e trasparenza (ad esempio prevenzione dei conflitti, proprietà)
- Gestione della sostenibilità (ad esempio infrastrutture sociali, culturali ed ecologiche per collaboratori e parenti)

C: Resilienza economica

- Economia locale (ad esempio struttura aziendale: piccola impresa, cooperativa, grande gruppo; forma giuridica)

D: Equo e solidale

- Responsabilità sociale (principi: responsabilità sociale parte V, cap. 3.3)
- Prassi commerciale responsabile (principi: «Codice di condotta per una prassi commerciale responsabile nell'importazione di prodotti Gemma»; relazioni commerciali di lunga data, garanzia d'acquisto, commercio equo e trasparente, impegno da parte dell'importatore)

### **e. Credibilità**

Principio di valutazione: il prodotto e l'origine sono analizzati in base al rischio di ledere la credibilità di Gemma. Maggiore è il rischio di danneggiarne la credibilità, tanto più Bio Suisse valuta il prodotto di importazione come critico per l'immagine. Decisiva è la valutazione complessiva.

Criteri:

- Aspettative nei confronti di Gemma (ad esempio da parte dei consumatori e produttori Bio Suisse)
- Autenticità
- Ecologia (ad esempio distanza di trasporto, utilizzo delle risorse, imballaggio)
- Stagionalità

- Equo e solidale (ad esempio regioni di coltivazione/prodotti che vengono percepiti in modo critico)
- Ambiente politico (ad esempio zone di conflitto, corruzione nel settore pubblico)
- Materie prime critiche (ad esempio prodotti che vengono percepiti negativamente dall'opinione pubblica/dai media)



**Definizione di Europa:**

## 5 Requisiti dell'Ordinanza bio

Il requisito fondamentale per l'importazione di prodotti biologici è l'osservanza dell'Ordinanza bio svizzera. Giusta l'Ordinanza bio, per l'importazione di prodotti biologici devono essere adempiute determinate condizioni. Occorre distinguere fra due casi:

1. Prodotti provenienti da un Paese che figura nell'elenco dei Paesi (Argentina, Australia, Cile, Costa Rica, stati membri dell'UE, India, Israele, Giappone, Canada, Nuova Zelanda, Tunisia, USA):
  - La certificazione deve essere eseguita da un ufficio di controllo che figuri nell'elenco dei Paesi (Ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica).
2. Prodotti provenienti da un altro Paese:
  - La certificazione deve essere effettuata da parte di un ente di certificazione o da un'autorità di controllo riconosciuti dall'UE o dall'UFAG.

### Certificati di controllo

Per le importazioni da paesi non facenti parte dell'UE vige l'obbligo di certificato di controllo. Il certificato di controllo viene redatto tramite il sistema di informazione TRACES dell'UE (cfr. Ordinanza sull'agricoltura biologica, art. 24 e Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica, art. 16a-f).

Il certificato di controllo va rilasciato:

- a. dall'autorità o ente di certificazione del produttore o trasformatore
- b. se non è il produttore o il trasformatore bensì un'altra impresa che esegue l'ultima fase della trasformazione: dall'autorità o dall'ente di certificazione dell'impresa.

### Importazione e vendita di prodotti ottenuti nel quadro della conversione all'agricoltura biologica

L'importazione di prodotti derivati dalla conversione all'agricoltura biologica è soggetta a forti restrizioni. Le restrizioni sono riportate all'interno dell'Ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica.

### Contatto

Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)  
 Sezione promozione della qualità e delle vendite  
 Schwarzenburgstrasse 165  
 3003 Bernatel. 058 462 25 11  
 fax 058 462 26 34  
 e-mail [info@blw.admin.ch](mailto:info@blw.admin.ch)  
 sito internet [www.blw.admin.ch](http://www.blw.admin.ch)

### Link utili

Ordinanza Bio	<a href="http://www.admin.ch/ch/i/sr/c910_18.html">www.admin.ch/ch/i/sr/c910_18.html</a>
Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica	<a href="http://www.admin.ch/ch/i/sr/c910_181.html">www.admin.ch/ch/i/sr/c910_181.html</a>
Ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica	Novità <a href="https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/kennzeichnung/biolandbau.html">https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/kennzeichnung/biolandbau.html</a>

## 6 Associazioni di produttori direttamente riconosciute

Oltre ai prodotti di aziende individuali, Bio Suisse può riconoscere anche prodotti di associazioni di produttori le cui direttive sono considerate equivalenti alle direttive Bio Suisse. Bio Suisse decide di caso in caso se un'associazione di produttori può essere riconosciuta direttamente. Il criterio principale è che le direttive dell'associazione e la prassi di riconoscimento siano riconosciute come equivalenti alle direttive e alla prassi di riconoscimento di Bio Suisse.

In caso di decisione positiva Bio Suisse stipula un accordo di collaborazione con l'associazione di produttori nel quale sono disciplinati i dettagli della collaborazione.

I prodotti certificati dalle associazioni di produttori elencate nell'allegato alla parte V art. 3.1.7 sono direttamente riconosciuti da Bio Suisse alle seguenti condizioni:

- Si tratta di prodotti vegetali.
- Si tratta di materie prime o di materie prime stoccate o ulteriormente trasformate su incarico del produttore senza aggiunta di altri ingredienti o additivi;
- Le aziende di trasformazione e le imprese commerciali a valle delle aziende agricole devono essere certificate secondo le direttive Bio Suisse.

I magazzini per conto terzi riconosciuti dalle associazioni di produttori sono in genere soggetti al riconoscimento diretto e non devono quindi essere certificati ai sensi delle direttive Bio Suisse.

Associazione		Limitazioni
<p><b>Erde &amp; Saat</b> Ritterstrasse 8, A-4451 Garsten tel. 0043 7252 21 221; e-mail: <a href="mailto:kontakt@erde-saat.at">kontakt@erde-saat.at</a>, <a href="http://www.erde-saat.at">www.erde-saat.at</a></p>		<p>Settori di produzione esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ produzione di funghi</li> <li>▪ produzione di piante ornamentali</li> <li>▪ produzione in serra</li> </ul> <p>vale esclusivamente per i prodotti provenienti dall'Austria</p>
<p><b>BIO AUSTRIA</b> Auf der Gugl 3, A-4021 Linz, Tel. 0043 732 654 884 ; E-mail: <a href="mailto:office@bio-austria.at">office@bio-austria.at</a>, <a href="http://www.bio-austria.at">www.bio-austria.at</a></p>		<p>L'inoltro dei certificati dei lotti, del commercio e dei prodotti BIO AUSTRIA è obbligatorio.</p> <p>Settori di produzione esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ produzione di funghi</li> </ul> <p>Prodotti di aziende associate a BIO AUSTRIA in Austria o nei Paesi vicini</p>
<p><b>Biopark e.V.</b> Rövertannen 13, D-18273 Güstrow Tel. 0049 03843 24 50 30 E-mail: <a href="mailto:info@biopark.de">info@biopark.de</a>, <a href="http://www.biopark.de">www.biopark.de</a></p>		<p>Settori di produzione esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ produzione in serra</li> <li>▪ produzione di piante ornamentali</li> <li>▪ viticoltura</li> </ul> <p>Vale esclusivamente per i prodotti provenienti dalla Germania.</p>
<p><b>Verbund Ökohöfe e.V.</b> Windmühlenbreite 25d, D-39164 Wanzleben Tel. 0049 392 095 379 9; E-mail: <a href="mailto:verbund-oekohoefe@t-online.de">verbund-oekohoefe@t-online.de</a>, <a href="http://www.verbund-oekohoefe.de">www.verbund-oekohoefe.de</a></p>		<p>Settori di produzione esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ produzione di funghi</li> <li>▪ produzione di piante ornamentali</li> <li>▪ viticoltura</li> </ul> <p>vale esclusivamente per i prodotti provenienti dalla Germania</p>
<p><b>Biokreis e.V.</b> Stelzlhof 1, D-94034 Passau Tel. 0049 851 756 500; E-mail: <a href="mailto:info@biokreis.de">info@biokreis.de</a>, <a href="http://www.biokreis.de">www.biokreis.de</a></p>		<p>Settori di produzione esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ produzione di funghi</li> <li>▪ produzione di piante ornamentali</li> </ul> <p>vale esclusivamente per i prodotti provenienti dalla Germania</p>
<p><b>Bioland e.V.</b> Kaiserstr. 18, D-55116 Mainz Tel. 0049 613 123 979 0; E-mail: <a href="mailto:info@bioland.de">info@bioland.de</a>, <a href="http://www.bioland.de">www.bioland.de</a></p>		<p>Prodotti di aziende associate a Bioland e.V. in Germania e delle superfici vicine alla frontiera all'estero o in Italia (Alto Adige)</p>
<p><b>Demeter e.V.</b> Brandschneise 2, D-64295 Darmstadt Tel. 0049 615 584 690; E-mail: <a href="mailto:info@demeter.de">info@demeter.de</a>, <a href="http://www.demeter.de">www.demeter.de</a></p>		<p>vale esclusivamente per i prodotti provenienti dalla Germania</p>
<p><b>Gäa e.V.</b> Brockhausstrasse 4, D-01099 Dresden Tel. 0049 351 401 238 9; E-mail: <a href="mailto:info@gaea.de">info@gaea.de</a>, <a href="http://www.gaea.de">www.gaea.de</a></p>		<p>Settori di produzione esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ produzione di piante ornamentali</li> </ul> <p>vale esclusivamente per i prodotti provenienti dalla Germania</p>
<p><b>Naturland - Verband für ökologischen Landbau e.V.</b> Kleinhaderner Weg 1, D-82166 Gräfelfing Tel. 0049 898 980 820; E-mail: <a href="mailto:naturland@naturland.de">naturland@naturland.de</a>, <a href="http://www.naturland.de">www.naturland.de</a></p>	Germania	<p>Settori di produzione esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ produzione in serra</li> </ul> <p>vale esclusivamente per i prodotti provenienti dalla Germania</p>

# 7 Analisi dei residui per le importazioni di prodotti BIOSUISSE ORGANIC

Per le seguenti colture, risp. Paesi di provenienza, esiste un elevato rischio di residui:

- OMG nei seguenti prodotti: soia, granoturco, colza, alfalfa, semi di lino, semi di senape, papaia, riso, canna da zucchero e barbabietola da zucchero
- Contaminanti organoclorurati nei semi di zucca e nei prodotti a base di semi di zucca
- Radioattività nel caso di prodotti provenienti da regioni in cui si sono verificati incidenti nucleari
- Pesticidi nel caso di prodotti provenienti da Ucraina, Russia, Kazakistan, Cina e Moldavia
- Pesticidi nei seguenti prodotti: sesamo, soia, semi di lino, riso, lenticchie e spezie provenienti dall'India

## 1. Requisiti generali

- I campioni da analizzare vanno prelevati da merce effettivamente importata. Al riguardo è necessario attenersi a una delle seguenti varianti:
  - Variante 1, prelievo dei campioni in Svizzera: singole analisi distribuite nel corso dell'anno o analisi collettive effettuate almeno una volta per singolo anno civile, composte da unità ragionevoli dello stesso prodotto. È necessario garantire che, in caso di residui, sia possibile eseguire delle analisi delle singole forniture.
  - Variante 2: prelievo di campioni presso l'esportatore (ultima posizione prima dell'importazione diretta in Svizzera): il prelievo di campioni viene effettuato da un ente indipendente e risulta rappresentativo della rispettiva partita di merci. La procedura di prelievo viene effettuata con merce imballata o in trasformazione, così come viene direttamente esportata in Svizzera. In questa variante non sono ammesse analisi collettive.
- Nel caso di entrambe le varianti le analisi vanno eseguite in un laboratorio in Svizzera o in un laboratorio riconosciuto da Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) e.V. (laboratorio accreditato con metodi che devono interessare il settore accreditato del laboratorio, ad esempio ISO 17025). L'analisi relativa a OGM può essere eseguita in un laboratorio riconosciuto da BNN se l'analisi OGM viene eseguita nel settore accreditato del laboratorio.
- Il rapporto di analisi deve essere ricollegabile in modo inequivocabile alla merce importata, ad esempio indicando i numeri di partita.
- I risultati positivi delle analisi vanno notificati immediatamente all'ente di certificazione (sulla base del contratto stipulato con lo stesso) e a Bio Suisse (mediante formulario relativo alla notifica di residui; si veda [www.bio-suisse.ch](http://www.bio-suisse.ch)), Trasformatori & Commercianti, Residui, Procedimento in caso di residui).
- L'importatore è responsabile del rispetto di tali requisiti.
- Se il procedimento descritto in singoli casi non è attuabile, su richiesta sono possibili autorizzazioni speciali in via preliminare.

### Requisiti relativi alla documentazione delle analisi:

Il rispetto di tutti i requisiti viene verificato periodicamente. A questo scopo devono essere a disposizione i seguenti documenti da inoltrare su richiesta:

- Tutti i risultati delle analisi, inclusa la prova che tutti i requisiti relativi alle analisi (limite di quantificazione (limit of quantification LOQ), elenco delle sostanze attive ecc.) sono stati rispettati.
- Descrizione del prelievo del campione, almeno tali dati:
  - data del prelievo
  - persona che ha prelevato il campione
  - luogo del prelievo (prima o dopo la ricezione, dopo la trasformazione, dopo il reimballaggio ecc.)
  - modalità di prelievo (rappresentativo vs casuale/mirato)

## 2. Requisiti particolari

### 2.1 Colture OGM

#### a. Soia, granoturco e colza

Di ogni partita importata di soia (incl. latte di soia), granoturco e colza nonché dei relativi prodotti provenienti da tutti i paesi vanno analizzati campioni mediante uno screening di OGM.

**b. Alfalfa, semi di lino, semi di senape, papaia, riso, canna da zucchero e barbabietola da zucchero**

In caso di importazioni di alfalfa, semi di lino, semi di senape, papaia, riso, canna da zucchero e barbabietola da zucchero nonché dei relativi prodotti provenienti dai paesi che figurano nel seguente elenco, i campioni devono essere sottoposti a uno screening di OGM. Eseguire il prelievo come segue:

- alfalfa: di ogni partita importata dagli USA
- semi di lino: almeno un controllo casuale di una partita importata all'anno da Canada e USA.
- semi di senape: almeno un controllo casuale di una partita importata all'anno da tutti i Paesi.
- papaia: di ogni partita importata dalle Hawaii e dagli USA; almeno un controllo casuale di una partita importata all'anno per importazioni da Cina e Thailandia
- riso: almeno un campione all'anno per importazioni dalla Cina
- canna da zucchero: prodotti ottenuti dalla canna da zucchero provenienti dall'Indonesia e dal Brasile secondo il procedimento c) Prodotti fortemente lavorati.
- barbabietola da zucchero: di ogni partita importata dal Canada

Ulteriori informazioni sono disponibili su: <https://www.bio-suisse.ch/it/senzatecnologiageneticaogm.php>

**c. Prodotti fortemente lavorati**

Per l'importazione di prodotti fortemente lavorati il cui DNA a causa della trasformazione è in parte o completamente degradato l'azienda produttrice è tenuta a provare l'assenza di OGM nelle materie prime. Ciò sarà verificato nel quadro della certificazione annuale Bio Suisse dell'azienda di produzione.

Esempi:

- olio raffinato di colza, granoturco o soia
- gallette di mais
- amido di mais/amido di mais ceroso
- lecitina di soia, salsa di soia
- estrusi, glucosio, maltosio, destrosio di mais
- zucchero di canna, melassa e caramello istantaneo di canna da zucchero, rum

**d. Requisiti relativi alle analisi e ai metodi analitici**

Il limite di evidenza/rivelazione degli apparecchi per le analisi deve essere pari ad almeno lo 0,1 % sia per le analisi qualitative PCR (promotore 35S e terminatore NOS) che per le analisi quantitative PCR. Se dalle analisi qualitative PCR risulta la presenza di OGM, vanno eseguite un'analisi quantitativa PCR e un'identificazione.

**2.2 Semi di zucca e prodotti a base di semi di zucca**

Di ogni partita importata di semi di zucca e di prodotti a base di semi di zucca (ad eccezione di semi non destinati al consumo) vanno prelevati campioni per verificare la presenza di contaminanti organoclorati.

- Requisiti relativi alle analisi:  $LOQ \leq 0.01$  mg/kg
- Il campione deve essere analizzato per verificare la presenza dei seguenti contaminanti organoclorurati: aldrina, isomeri di DDD, isomeri di DDE, isomeri di DDT, dicofol, dieldrina, isomeri di endosulfan incl. solfato di endosulfan, endrin, HCB, isomeri di HCH (tranne lindano), lindano (gamma-HCH), tetradifon. Per quanto riguarda gli isomeri vanno analizzati tutti gli isomeri presenti.

**2.3 Prodotti provenienti da regioni in cui si sono verificati incidenti nucleari**

Per i prodotti provenienti da regioni in cui si sono verificati incidenti nucleari (ad esempio Chernobyl, Fukushima) vanno eseguite analisi per la radioattività ai sensi dei requisiti riportati nel documento separato «Requisiti di analisi per prodotti Gemma provenienti da regioni in cui si sono verificati incidenti nucleari»: [www.bio-suisse.ch](http://www.bio-suisse.ch) ↳ Trasformatori e commercianti ↳ Residui ↳ Requisiti di analisi di prodotti Gemma provenienti da regioni in cui si sono verificati incidenti nucleari.

**2.4 Prodotti provenienti da****Ucraina, Russia, Kazakistan, Cina e Moldavia**

I prodotti provenienti da Ucraina, Russia, Kazakistan, Cina e Moldavia devono adempiere requisiti supplementari. Vanno eseguite le seguenti analisi (per prodotti già sdoganati nell'UE non sono necessarie ulteriori analisi):

- Screening dei pesticidi (pesticidi polari e apolari, spettrometri di massa, ad esempio LC-MS/MS, GC-MS/MS ecc.), almeno 300 sostanze attive: tutti i prodotti
- Fosfano (idrogeno fosforato) –  $LOQ \leq 0,01$  mg/kg: tutti i prodotti, salvo prodotti freschi, merce surgelata e olio
- glifosato (incl. AMPA) –  $LOQ \leq 0,01$  mg/kg: cereali e semi oleosi (incl. soia)
- Chlormequat e mepiquat –  $LOQ \leq 0,01$  mg/kg: cereali (salvo granoturco e miglio), semi di lino, colza, semi di girasole, soia
- Erbicidi acidi («acidi fenossialcancarbossilici»), incl. idrolisi alcalina –  $LOQ \leq 0,01$  mg/kg: semi di lino, colza, soia, frumento
- Nicotina –  $LOQ \leq 0,01$  mg/kg: bacche di goji dalla Cina

## 2.5 Prodotti provenienti dall'India

### Sesamo, soia, semi di lino, riso, lenticchie e spezie

Occorre eseguire un'analisi dei residui su sesamo, soia, semi di lino, riso, lenticchie e spezie provenienti dall'India nonché dei relativi prodotti.

Vanno eseguite le seguenti analisi:

- Screening dei pesticidi (pesticidi polari e apolari, spettrometri di massa, ad esempio LC-MS/MS, GC-MS/MS ecc.), almeno 300 sostanze attive: sesamo, soia, semi di lino, riso, lenticchie e spezie
- Fosfano (idrogeno fosforato) – LOQ  $\leq$  0,01 mg/kg: semi di lino, sesamo, soia, riso, lenticchie e spezie; salvo olio
- Verificare glifosato (incl. AMPA) – LOQ  $\leq$  0,01 mg/kg: soia e semi di lino
- Chlormequat e mepiquat – LOQ  $\leq$  0,01 mg/kg: soia e lenticchie
- Paraquat – LOQ  $\leq$  0,01 mg/kg: lenticchie
- Erbicidi acidi («acidi fenossialcancarbossilici»), incl. idrolisi alcalina – LOQ  $\leq$  0,01 mg/kg: semi di lino, soia, sesamo e lenticchie
- Nicotina – LOQ  $\leq$  0,01 mg/kg: semi di lino

#### Ultimo aggiornamento:

**Tutti i prodotti provenienti dall'India** (ad eccezione dei frutti surgelati e delle conserve) **e i relativi prodotti** destinati alla commercializzazione con la Gemma **devono essere analizzati al fine di rilevare i seguenti parametri:**

- Ossido di etilene (ammontare di ossido di etilene e 2-cloroetano, espresso in etilene)